

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE PRIMA QUATER

RICORSO R.G. N. 12179/2021

**MEMORIA DIFENSIVA E DI COSTITUZIONE NONCHE' RICORSO
INCIDENTALE**

P E R

Il **COMUNE DI MENDICINO**, P.IVA 00391910783, in persona del suo Sindaco pro-tempore e legale rappresentate, Ing. Antonio Palermo, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Cosenza alla [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. Vittorio Cavalcanti [REDACTED]) che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente insieme all'Avv. Piergiovanni Leporace [REDACTED], in forza di mandato da intendersi in calce al presente atto, nonché in forza di deliberazione della Giunta Municipale n.89 del 30 novembre 2021 e successiva n.99 del 30.12.2021 dichiarate immediatamente esecutive, e che chiede l'invio delle comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED]

**PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO
DA**

COMUNE DI FERLA (C.F. 80001870890) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro COPPA con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC [REDACTED]

CONTRO

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata all'indirizzo pec [REDACTED]

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LO SPORT, (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata all'indirizzo pec

E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MENDICINO, di Serracapriola, di Gradoli e di Oliveri, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

E PER PROPORRE RICORSO INCIDENTALE

CONTRO

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEIMINISTRI, (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata all'indirizzo pec

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LO SPORT, (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata all'indirizzo pec

E NEI CONFRONTI DI

COMUNE DI FERLA (C.F. 80001870890) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro COPPA con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC

DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, salvo successive integrazioni del contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, cui sin d'ora si chiede di essere autorizzati, stante il rilevante numero dei concorrenti al bando

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

del decreto del 13 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – e dell'allegato "A" di approvazione della graduatoria

finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria finale, nella parte in cui ha attribuito al Comune deducente un punteggio di 35 punti, utile per accedere ai finanziamenti previsti nel bando ma messo in discussione dal ricorso qui opposto, nella misura in cui, potendo determinare una modificazione della graduatoria medesima, potrebbe porre in discussione la posizione del Comune di Mendicino e, quindi, il proprio diritto ad accedere ai finanziamenti del bando

Di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ed, in particolare, dei verbali, allo stato non conosciuti nel contenuto, della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Mendicino

NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE OVVERO L'ACCERTAMENTO DEL SUO INTERESSE AD OTTENERE UN PUNTEGGIO COERENTE AL RAPPORTO TRA BANDO E PROGETTO PRESENTATO, VALE A DIRE ALMENO UN PUNTEGGIO PARI A 45 ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 30 C.P.A. E PER IL RICONOSCIMENTO DEL SUO INTERESSE AD ESSERE INSERITO IN GRADUATORIA CON LA COLLOCAZIONE DISCENDENTE DAL DIVERSO E MAGGIORE PUNTEGGIO

---oooOooo---

Il Comune di Mendicino ha partecipato al "Bando Sport e Periferie" per concorrere all'acquisizione di finanziamenti per l'anno 2000, finalizzati alla realizzazione di strutture sportive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1 decreto legge 25.11.2015 n.185, convertito, con modificazioni, nella legge 22.1.2016 n.9.-

A seguito dell'istruttoria delle domande presentate, il Comune di Mendicino risultava ammesso ed in posizione utile con un punteggio di punti 35.

Senonché parte ricorrente principale proponeva, con ricorso notificato in data 12 novembre 2021, istanza giudiziale di annullamento del decreto di approvazione della graduatoria finale e della posizione e punteggio attribuiti,

sostenendo: DI AVERE DIRITTO AD ESSERE SCRUTINATO E AD OTTENERE UN PUNTEGGIO DI PUNTI 67,20 (l'esclusione è stata dichiarata per non conformità del progetto a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010.- Le criticità escludenti rilevate dalla Commissione giudicatrice sono state: il livello di approfondimento degli elaborati presentati, ritenuto non adeguato in relazione al livello di progettazione dichiarato; la carenza di elaborati ritenuti essenziali, particolarmente in ordine agli elaborati grafici, alle relazioni specialistiche degli impianti, alla relazione sulla gestione delle materie.- In conclusione, il livello di approfondimento del progetto unitariamente presentato è stato ritenuto inferiore a quello di un progetto definitivo ai sensi della normativa citata in premesse).-

La proposizione del ricorso ha, così, reso attuale l'interesse del Comune di Mendicino a resistere e contestare la domanda principale, nonché ad instare con ricorso incidentale, per ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno attribuito all'Ente deducente un punteggio inferiore a quello spettante per effetto dei livelli di progettazione rilevabili nella documentazione prodotta, ed ottenere una posizione in graduatoria utile in quanto tale da resistere alle numerose istanze di annullamento formulate da enti locali ed associazioni esclusi e consentire il mantenimento del finanziamento dell'opera progettata nel proprio territorio.-

Al fine di conoscere in dettaglio le singole voci che hanno composto il punteggio finale, il Comune di Mendicino ha formulato apposita istanza ma a tutt'oggi non ha ottenuto alcun riscontro. -

Per tali motivi, la formulazione del ricorso prende spunto dalla presunzione di singole poste di punteggio ricavabili attraverso un ragionamento deduttivo, sicché si fa espressa riserva di eventuali motivi aggiunti allorché, di propria iniziativa ovvero su richiesta di esibizione da parte dell'Ecc.mo TAR del Lazio, in accoglimento dell'istanza che formalmente si avanza, saranno resi noti i dati richiesti.-

Tanto premesso, si formulano i seguenti motivi di censura

PRELIMINARE CONTESTAZIONE DELLA AMMISSIBILITA' E FONDATEZZA DEL RICORSO QUI OPPOSTO

Pur non avendo conoscenza degli elementi di fatto che sostengono il ricorso principale, e prendendo spunto dalle stesse articolazioni del ricorso, può senz'altro affermarsi che la Commissione d'esame delle domande ed il Dipartimento dello Sport in conclusione del procedimento, hanno correttamente applicato le disposizioni normative e concorsuali del Bando, escludendo il Comune ricorrente dalla graduatoria a causa delle rilevate carenze circa le caratteristiche degli elaborati progettuali.-

MOTIVI A SOSTEGNO DEL RICORSO INCIDENTALE

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL BANDO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRATA VALUTAZIONE DI ELEMENTI PROGETTUALI – ERRATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'esame tecnico del punteggio attribuito ha permesso – con tutte le riserve appena formulate – di rilevare che la Commissione prima ed il Dipartimento per lo Sport con l'atto conclusivo di approvazione, hanno omesso di attribuire al Comune deducente i seguenti punteggi per voci e livelli dei criteri di selezione individuati nel bando, attribuendo al Comune deducente un punteggio complessivo ed una posizione in graduatoria diverse ed inferiori a quelli rivenienti da una corretta interpretazione del progetto ed applicazione delle regole del Bando.- Ed, infatti:

INDICE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:

Il bando prevede per questo criterio un indice, inteso quale capacità di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili, fino ad un massimo di 25 punti. Nel dettaglio gli stessi possono ottenersi secondo i sotto criteri previsti a pag. 8 del bando:

“Il punteggio di cui alla lettera b) è assegnato secondo la tipologia dell'intervento di riqualificazione dell'impianto dando priorità:

- ai sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento - fino a 8 punti;*
- alla prestazione energetica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento - fino a 7 punti;*
- all'approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili - fino a 5 punti;*
- alla qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'aerazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico - fino a 5 punti.”*

Pertanto, si ritiene che sia stato assegnato un punteggio di 5 anziché quello atteso di 7 e che, quindi, siano state violate le regole del bando e, comunque, sia mancata un'adeguata istruttoria della domanda e degli elaborati progettuali.-.

Difatti, nell'ipotesi che vengano assegnati:

- 3 punti per la *“prestazione energetica dell'edificio”* (da classe G a classe D),
- 1 punto per la voce *“approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili”*,
- 1 punto per la *“qualità Ambientale interna”*,

il punteggio sarebbe errato per i seguenti motivi:

- l'intervento prevede l'impiego di fonti rinnovabili quali il solare termico per ACS ed i sistemi a pompa di calore (considerata fonte rinnovabile) per il riscaldamento e la climatizzazione pertanto si ritiene che l'intervento di riqualificazione energetica sia sostanziale in quanto incide sulle fonti di energia più utilizzata per gli impianti sportivi (l'ACS, riscaldamento e climatizzazione dei locali spogliatoio e servizi).

Pertanto, il punteggio è stato assegnato erroneamente e, perciò, dovrà essere corretto con l'attribuzione del punteggio pari a 7.

GRADO DI DEFINIZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO:

Le disposizioni del bando sul punto stabiliscono il grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di garantirne la più ampia e certa fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, di promuovere i valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili: fino ad un massimo di 25 punti;

"Il punteggio di cui alla lettera e) è assegnato in funzione di grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto ivi compresi i profili manutentivi, dando priorità:

– alla fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, fino a 10 punti;

Si ritiene che sia stato assegnato un punteggio complessivo di 13 anziché quello atteso di 23.

Il piano di gestione trasmesso prevede un impiego dell'impianto sportivo per l'intera giornata per 7 giorni a settimana. Nello stesso sono dettagliate le attività sportive riservate alle varie categorie di utenti in base alla fascia oraria ed al giorno della settimana.

Il Bando, sul punto, attribuisce un massimo di 10 punti. Pertanto, il punteggio è stato assegnato erroneamente e, perciò, dovrà essere corretto con l'attribuzione del punteggio pari a 10.

Alla voce "Promozione dell'attività sportiva attraverso l'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai diversamente abili, alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili, fino a 10 punti;"

Si ritiene che sia stato assegnato un punteggio di 5 anziché quello atteso di 8. Se così fosse, il punteggio sarebbe errato per i seguenti motivi:

- è stata prevista, con lettera di intenti trasmessa, la partecipazione di un Associazione Polisportiva Mendicino 1969 che si impegnerà ad ampliare l'offerta di servizi con l'aggiunta delle seguenti attività:
 - *progetti Sprar/Siproimi di Mendicino nonché con le case famiglia del territorio, per permettere lo svolgimento dell'attività sportiva ai giovani ed alle minoranze etniche;*
 - *Stabilire una soglia di reddito al di sotto della quale si potrà offrire una scontistica sulla quota di iscrizione alle attività sportive proposte;*
 - *Continuare la formazione di tutte le categorie del calcio per ogni fascia d'età.*
 - *Promuovere ulteriormente le attività già da tempo svolte del calcio femminile.*
 - *Consolidare la collaborazione con l'Ente di promozione sportiva OPES Italia;*
 - *Promuovere attività per lo sport in favore delle persone diversamente abili.*

Il Bando, sul punto, attribuisce un massimo di 10 punti. Pertanto, il punteggio è stato assegnato erroneamente e, perciò, dovrà essere corretto con l'attribuzione del punteggio almeno pari a 8.

Alla voce "Descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare, allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi, fino a 5 punti."

Si ritiene che sia stato assegnato un punteggio di 2 anziché quello atteso di 5. Se così fosse, il punteggio sarebbe errato per i seguenti motivi:

- è stato previsto, nell'elaborato trasmesso dal titolo *"RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO ESTIMA DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE"*, la *"Stima dei costi di gestione e manutenzione"* nel quale sono stati dettagliati gli interventi necessari per il programma di manutenzione relativo agli interventi proposti con il dettaglio dei costi stimati in linea con quanto disposto dal Regolamento FIGC-LND vigente anche per il campo di calcio a 11 in erba sintetica proposto.

Il Bando, sul punto, attribuisce un massimo di 5 punti. Pertanto, il punteggio è stato assegnato erroneamente e, perciò, dovrà essere corretto con l'attribuzione del punteggio pari a 5.

In totale, quindi, il punteggio da attribuire è pari a 45 anziché 35.-

Richiamando le censure tecniche appena illustrate, occorre aggiungere, sul piano più strettamente giuridico, che quanto appena esposto ed i punteggi assegnati dal Dipartimento per lo Sport appaiono il frutto di un'istruttoria non approfondita, che ha avuto una ricaduta negativa sulla posizione del Comune ricorrente in via incidentale, rispetto alla quale occorre procedere alla conseguente revisione per riconoscere l'interesse all'annullamento ed alla modificazione del punteggio, sopravvenuto alla proposizione dei numerosi ricorsi notificati da soggetti (Comuni ovvero Associazioni Sportive) che rivendicano un diverso e maggiore punteggio ovvero l'annullamento dei provvedimenti di esclusione dalla graduatoria per carenza dei requisiti.-

Quanto alla richiesta di provvedimenti cautelari, si prende atto del rigetto della relativa domanda, condividendone la ritenuta insussistenza del periculum in mora, considerato che il lamentato danno assume i caratteri di una richiesta meramente economica, come tale pienamente ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio di merito.-

In ordine, infine, agli aspetti documentali e probatori a supporto del ricorso incidentale, si fa riserva di produrre adeguata documentazione ed, in particolare, relazione tecnica, mentre, comunque, si chiede di disporre incombenti istruttori ed, in particolare, di verifica ovvero consulenza

tecnica ovvero disporre che l'Amministrazione resistente voglia fornire adeguata relazione riguardo alle censure dedotte, con particolare riferimento alle modalità di valutazione e attribuzione del punteggio sugli aspetti evidenziati in ricorso.- Ciò anche in considerazione del silenzio serbato sulla richiesta, avanzata con apposita istanza di parte deducente, diretta all'Amministrazione, di dare specificazione dei singoli punteggi assegnati e di comunicare le motivazioni dei singoli punteggi attribuiti e qui contestati.-

Per questi motivi

SI CHIEDE

ferme restando le richieste avanzate nel corso del presente atto (autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e disposizione diretta alla verifica ovvero ad effettuare consulenza tecnica ovvero a fornire adeguata relazione sui punteggi attribuiti) che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima Quater, voglia rigettare il ricorso e la domanda cautelare avanzata, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento di spese e competenze di lite.-

Accogliere il ricorso incidentale che con il presente atto formalmente si propone e, per l'effetto, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed, in particolare, della graduatoria finale, attribuendo ovvero accertando che al Comune di Mendicino debbano essere attribuiti punti 45 e, di conseguenza e per il caso di ordine di rimodulazione della graduatoria, ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche ai sensi dell'art. 30 c.p.a. ed in accoglimento della domanda anche sotto forma di risarcimento del danno in forma specifica, di assegnare il punteggio al Comune di Mendicino emendando la graduatoria dagli errori commessi e sopra individuati.-

Con ogni altro provvedimento di legge e con la condanna di parte ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c..-

Documenti come da indice del foliaro

Ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che il valore della domanda è pari all'entità del finanziamento assegnato, e così ad €. 560.000,00

Salvezze illimitate

Cosenza per Roma,

Avv. Vittorio CAVALCANTI

Avv. Piergiovanni LEPORACE

Copia per pubblicazione con
oscuramento dei soli dati
personali/recapiti non necessari, ex art.
52 c.p.a. e
ORDINANZA COLLEGIALE DEL
TAR_LAZIO N.18199/2025
- NEL GIUDIZIO NRG 12179/2021